

**OGGETTO:** Servizio pulizia degli edifici comunali. Proroga al 30/06/2019 termini di scadenza del contratto con la Ditta individuale Passer Rita di Ton.

**PREMESSE**

Il servizio di pulizia degli uffici comunali (Municipio, Scuole elementari, palestra, ambulatori e sale comunali) è attualmente svolto dalla Ditta Passer Rita con sede in Ton (Tn); il relativo contratto andrà a scadere il prossimo 31.03.2019 giusta propria delibera nr. 35 d.d. 21/03/2016 di proroga del contratto originario (rep. nr. 245 d.d. 13/06/2013).

Il servizio di pulizia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 del 14.10.2016 è stato classificato nell'ambito dei servizi ad elevata standardizzabilità di cui all'art. 36 ter 1, co. 4 e 5. L'art. 36 ter 1 co. 4 stabilisce: *"Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, [...], sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. [...]"* E il successivo co. 5 dispone: *"L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata."*

Vista la portata del predetto obbligo normativo, gli Uffici comunali hanno verificato l'attivazione da parte dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.) di una convenzione quadro per il servizio in questione.

La suddetta convenzione non è stata ancora attivata.

Il punto 13) del dispositivo della sopracitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 del 14.10.2016 stabilisce: *"di dare atto che fino alla stipulazione delle convenzioni [...], le singole amministrazioni potranno definire "contratti ponte" che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione"*.

Nelle more di aggiudicazione dell'appalto APAC, si reputa di prorogare ulteriormente il servizio di pulizia affidato alla Ditta Rita Passer di Ton; al termine della proroga concessa si verificherà lo stato della procedura di affidamento a livello aggregato; fermo restando che qualora venga prima stipulata la convenzione quadro provinciale, scattano gli effetti risolutivi del contratto.

La Ditta Passer Rita con allegata nota d.d. 26.03.2019 ns. prot. 1400 stessa data, ha dato la disponibilità all'ulteriore proroga dell'incarico fino alla fine dell'anno scolastico ovvero fino al 30/06/2019, alle medesime condizioni del contratto in scadenza. Il compenso ammonta a mensili € 2.135,63, non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 Legge 190/2014.

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge dd. 13 agosto 2010, nr. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217.

Il Codice C.I.G. relativo al presente servizio della durata di mesi 3, è il seguente: **\_ Z7F27BB9F6**

Visti i contenuti del proprio provvedimento n. 02 dd. 9.01.2019 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2019 con rinvio al bilancio pluriennale 2018-2020

approvato con delibera consiliare n. 5 dd. 26/03/2018 e all'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2018, approvato con delibera giunta n. 22 dd. 28/03/2018 e ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A/A approvato con L.R. d.d. 3/05/2018 nr. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità per le parti compatibili con il sistema armonizzato di cui alla normativa soprarichiamata.

Acquisito così come previsto dall'art. 185 della L.R. 2/2018, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e dal Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della LR 2/2018).

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

## **DETERMINA**

1. di prorogare il contratto in essere per la pulizia degli edifici comunali (Municipio, Scuole elementari, palestra, ambulatori e sale comunali), con la Ditta Passer Rita con sede in Ton (Tn), in scadenza il 31/03/2019 per un periodo di complessivi 3 (tre) mesi, vale a dire fino al 30.06.2019;
2. di stabilire che la Ditta svolgerà il servizio alle stesse condizioni contrattuali e operative di cui al contratto in scadenza;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e.i., a favore della Ditta Passer con sede in Ton(TN), cod. fisc. PSSRTI62E51F187D, la somma di Euro 6.406,89 non soggetta ad Iva in quanto operatore forfettario, relativi alle prestazioni di cui al punto 1), imputandola al capitolo di spesa 160 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2019, in esercizio provvisorio;
4. di autorizzare il pagamento di quanto dovuto alla ditta fornitrice a presentazione di regolare fattura, nei modi e tempi stabiliti nel contratto originario;
5. di perfezionare il contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990;
6. di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'impresa si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

7. di dare atto che il Codice C.I.G. relativo alla presente fornitura è il seguente: n. Z7F27BB9F6;
8. di inviare copia della presente alla Ditta Passer Rita con sede a Ton, Frazione Vigo;
9. ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto in essere, alle seguenti condizioni:
  - previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora successivamente alla stipulazione del presente contratto, sia intervenuta la disponibilità di convenzioni Consip i cui parametri siano migliorativi, secondo il metodo di calcolo della sopracitata norma, rispetto a quelli del contratto stipulato;
  - la parte contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di recesso, la parte contraente avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
10. ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 2/2018;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.1199; in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.